

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 16

Adunanza 29 aprile 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PINO TORINESE - VARIANTE PARZIALE
N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 459-111205/2003

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori ANTONIO BUZZIGOLI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, ALESSANDRA SPERANZA e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Pino Torinese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 48 - 849 del 08/10/1990;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 58 del 22/12/1999 e n. 65 del 28/11/2002, le Varianti parziali n. 1 e n. 2 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 24 del 05/03/2003, il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. (ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77), che ha trasmesso alla Provincia, in data 20/03/2003 per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

richiamati i dati socio-economici e territoriali del Comune di Pino Torinese:

- popolazione: 7.016 abitanti (al 1971); 7.701 ab. (al 1981); 8.428 ab (al 1991); 8.238 ab. (al 2001), dato che evidenzia una sostanziale stabilità nell'ultimo decennio;

- superficie territoriale di 2.173 ettari in territorio collinare, dei quali 289 con pendenze inferiori ai 5°, 1.686 con pendenze tra 5° e 20°, i rimanenti con pendenze superiori ai 20°; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 829 ettari (circa il **38%** della superficie territoriale), dalle quali deriva una prevalente caratterizzazione di pregio ambientale del territorio;
- sistema produttivo: non appartiene ad un *Ambito di valorizzazione produttiva* del P.T.C.;
- risulta compreso nel Circondario Provinciale di Torino, Sub-ambito "*Area Chieri*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla ex S.S. n. 10 (di interesse regionale) e dalle Strade Provinciali n. 5, 114, 115 e 123;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Castelvechio, Rio del Gallo, Rio Mongreno, Rio Vaiors, Rio di Gola, Valle dei Ceppi;
 - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto, evidenzia nel territorio comunale la presenza di frane attive e di frane non cartografabili;
- tutela ambientale:
 - presenza di vincolo ex lege 1497/39 (ora D.Lgs. 29/10/1999, n. 490) esteso su circa 795 ettari del territorio comunale;
 - Area Protetta Regionale Istituita "*Parco Naturale della Collina di Superga*" e Biotopo Comunitario BC 10002, che interessa una superficie comunale di circa 373 ettari;
 - tutto il territorio comunale ricade nell'ambito della *Collina di Torino*, per la quale il Piano Territoriale Regionale prevede la formazione di un Piano Territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza regionale; nelle more della formazione del suddetto Piano, si applicano i disposti dell'art. 14.5 delle Norme di Attuazione del P.T.C.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate al P.T.C.);

rilevato che il Comune di Pino Torinese, con la deliberazione testè citata, propone delle modifiche cartografiche e normative finalizzate a recepire la richiesta formulata dalla "*... Officina Meccanica Favretto S.p.A. ... per ottenere un cambio di destinazione d'uso del complesso immobiliare esistente da industriale a commerciale*".

L'area interessata è ubicata sul confine comunale, con una porzione nel territorio di Chieri, lungo la ex S.S. n. 10 (ora di interesse regionale); nel Comune di Pino Torinese: l'area ha una superficie territoriale di 23.200 mq, la superficie coperta esistente è di 7.900 mq.

In dettaglio si propone:

- l'integrazione dell'art. 43 delle N.T.A. in modo da consentire "*... interventi di variazione totale della destinazione d'uso compatibili con le "prescritte" da attuarsi nel rispetto della L.R. 12/11/1999, n. 28 ...*";
- la modifica della *Tabella di zona n. 19*, con l'inserimento della destinazione commerciale;
- la previsione di una nuova rotonda sulla ex S.S. n. 10, in prossimità di Via Pomba, adiacente all'area interessata dalla modifica di destinazione d'uso;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

consultato il Servizio Programmazione e Pianificazione Viabilità;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 23/04/2003;

dato atto che, con separato provvedimento, vengono proposte le seguenti osservazioni, con le quali:

- si invita l'Amministrazione a valutare attentamente se quanto proposto possa essere effettuato con la procedura della "Variante parziale", poichè la collocazione sul territorio della nuova area commerciale, lungo il confine di Chieri ed a ridosso di una strada di valenza sovracomunale - regionale, rispetto alla quale il nuovo insediamento ha necessità di interagire, modificandone pertanto la funzionalità, appare prefigurare le condizioni definite al punto a), comma 4 dell'art. 17, L.R. n. 56/77. L'affaccio sulla ex S.S. n. 10 e la nuova rotonda proposta, unitamente all'incremento del traffico derivante dalla nuova destinazione, di sicuro e rilevante impatto considerate le dimensioni dell'intervento, produrranno effetti di chiara valenza sovracomunale, incidendo sulla *"funzionalità delle infrastrutture urbane di rilevanza sovracomunale"*. Se il settimo comma dell'art. 17, L.R. n. 56/77, lascia ai Comuni la responsabilità di caratterizzare le varianti ai Piani regolatori in senso "parziale", va comunque ribadito che, come chiaramente sottolineato nella sopra richiamata Circ. P.G.R., n. 12/PET, " .. *l'approvazione da parte del Comune di una variante, erratamente qualificata non strutturale, è un atto illegittimo, con conseguenze anche sui successivi atti formati o rilasciati per la sua attuazione.*";
- si rileva che il P.T.C. ha classificato *"l'area Chieri - Pino Torinese lungo l'asse della S.S. n. 10"* tra le *"aree di approfondimento"* per le quali si rendono necessari studi alla scala urbanistica locale, da assumere in forma integrata, e sui quali la Provincia può svolgere un ruolo di indirizzo. La Variante proposta dal Comune non tiene conto delle indicazioni suddette e contribuisce ad aggravare il quadro di separatezza ed incoerenza delle politiche urbanistiche comunali della zona;
- si rileva inoltre che il vigente Piano Regolatore non risulta adeguato alla nuova disciplina del commercio, definita a livello nazionale con il D.Lgs. 114/98 (il cosiddetto *decreto Bersani*) e specificata a livello regionale con la L.R. n. 28/99 e successiva Deliberazione del Consiglio Regionale che stabilisce " .. *indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio* ..". Non appare pertanto giustificata l'adozione del Progetto Preliminare di una Variante Parziale di Piano Regolatore, che propone un nuovo insediamento commerciale di valenza sovracomunale, senza avere preliminarmente provveduto all'adeguamento ad una disciplina pienamente in vigore al momento dell'adozione stessa;
- si ricorda infine che, ai sensi della deliberazione Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749, il Comune di Pino Torinese, non risulta essere tra i comuni esonerati dall'adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I.

Pertanto, ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., nonchè della Deliberazione Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 45-6656, il Comune è tenuto ad effettuare la verifica di

compatibilità delle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente con le condizioni del dissesto e del rischio presenti sul territorio. In caso di verifica negativa si dovrà procedere alla redazione di una Variante Strutturale al P.R.G. di adeguamento al P.A.I., la quale, in base alla recente Deliberazione Giunta Regionale 18 marzo 2003, n. 1-8753, può essere adottata anche in assenza del parere regionale preventivo (si vedano, in ogni caso, per esteso, le disposizioni contenute nella citata D.G.R.);

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Pino Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 24 del 05/03/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, in quanto non ancora approvato dalla Regione Piemonte, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che vengono formulate le osservazioni riassunte in premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Pino Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso